



Edizione di venerdì 16 maggio 2014

DICHIARAZIONI

[Arriva gerico ... e che fine fa la proroga?](#)

di Giovanni Valcarenghi

LAVORO E PREVIDENZA

[Approvato il testo definitivo del Decreto Job Act](#)

di Luca Vannoni

IMPOSTE SUL REDDITO

[C.M. 10/E/2014: l'Agenzia riassume le più importanti indicazioni di inizio anno](#)

di Leonardo Pietrobon

ACCERTAMENTO

[Indagini finanziarie, occhio alla prova contraria](#)

di Maurizio Tozzi

IVA

[L'Iva si paga anche sull'accisa per i beni di provenienza intracomunitaria](#)

di Marco Peirolo

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[W i porci](#)

di Chicco Rossi

DICHIARAZIONI

Arriva gerico ... e che fine fa la proroga?

di Giovanni Valcarenghi

Con apposito [comunicato stampa](#) di ieri, l'Agenzia delle Entrate avverte che è **online la versione definitiva di Gerico 2014**, il software per la compilazione degli studi di settore, aggiornata con i correttivi "crisi" (approvati con il Dm del 2 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2014).

Si **gioca dunque d'anticipo** di qualche giorno rispetto allo scorso anno, quando la versione 1.0.0 del software fu pubblicata il 27 maggio 2013, dopo che era stata resa disponibile una versione "base" senza correttivi alla fine del mese di marzo.

Per comprendere **come possa procedere l'operatività degli studi professionali** delle prossime settimane, si tratta allora di capire se i tempi tecnici a disposizione consentiranno il **rispetto della prima scadenza canonica del 16 giugno 2014**.

Lo scorso anno, il DPCM 13 giugno 2013 aveva **concesso il differimento** massimo consentito, vale a dire **di 20 giorni** rispetto alla scadenza canonica, rinviando il primo appuntamento con le casse erariali al giorno 8 luglio. **L'anticipazione dei tempi** sembrerebbe **indicare un differente percorso**, anche se non ci dobbiamo dimenticare che **si tratta**, sostanzialmente, **di un mese di tempo "nominale"**, tenendo conto che le procedure software dovranno essere aggiornate per incorporare le funzionalità della procedura.

Pertanto, in una ottica di **concessione di un giusto lasso temporale agli operatori**, non si può escludere a priori che si levi, anche quest'anno, la richiesta di giusto slittamento; peraltro, siamo ormai abituati al continuo aggiornamento delle versioni, e la recente memoria ci ricorda lo **"scivolone" dello scorso anno** quando modifiche del mese di luglio determinarono addirittura cambiamenti radicali nei risultati per taluni soggetti.

Ci auguriamo unicamente che **si decida al più presto** in un senso oppure nell'altro, in modo che ci si possa regolare di conseguenza.

Venendo al software, **Gerico 2014** prevede, per tutti i quadri del modello, una specifica funzionalità che **mostra a video i dati rilevanti** ai fini dell'analisi discriminante, della stima, della coerenza e della normalità economica. Quindi, utilizzando Gerico, le imprese e i lavoratori autonomi interessati dagli studi di settore possono calcolare la congruità, tenuto conto della normalità economica, la coerenza economica e l'effetto dei correttivi "crisi" per i

205 studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2013.

La nuova versione tiene anche conto del **DM del 2 maggio scorso** che, oltre a dettagliare il concetto di normalità economica, provvede ad approvazione dei **correttivi anticrisi**, suddivisi nelle **seguenti categorie**:

- correttivi specifici per la crisi;
- correttivi congiunturali di settore;
- correttivi congiunturali individuali.

Il panorama, dunque, appare sostanzialmente il medesimo e, per conseguenza, riprende forma il solito **interrogativo strategico** che vale la pena di porsi continuamente: ma è davvero **sensata l'applicazione** degli studi di settore **in periodi caratterizzati da forte crisi?**

La risposta dovrebbe essere negativa, posto che si tratta di strumenti statistici elaborati per cogliere i comportamenti normali in periodi altrettanto normali di svolgimento dell'attività; i fatti, invece, indicano esattamente l'opposto.

Non resta dunque che chiudere ed affrettarsi a scaricare il software!

LAVORO E PREVIDENZA

Approvato il testo definitivo del Decreto Job Act

di Luca Vannoni

Non è ancora chiuso il percorso, ma il [testo approvato con la fiducia dal Senato](#), stante il termine del 19 maggio, è la **versione definitiva della conversione in legge del Decreto Job Act**. Molte sono state le modifiche apportate dai rami del parlamento, in parte a correggere dubbi e incertezze nel testo originario, in parte per modificare o temperare misure giudicate eccessive.

Ad un primo sguardo, sono stati mantenuti gli elementi cardine dell'ennesima tornata riformatrice del lavoro, confermando, in particolare, l'acausalità dei contratti a termine fino al periodo massimo consentito per singolo contratto, 36 mesi. Alcune modifiche erano ampiamente preventivabili, come il numero **massimo di proroghe, sceso da 8 a 5**: il numero alto proposto nel testo originario, probabilmente, era una dote pronta ad essere strategicamente sacrificata nella contrattazione che, in un governo di larghe intese, si apre ad ogni provvedimento normativo.

Riguardo al limite quantitativo massimo di contratti a termine, **viene confermato in linea generale il limite del 20%**, ma il dato normativo meglio specifica le regole per il suo calcolo: si prendono in considerazione i lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione; per i datori di lavoro -compresi i professionisti – fino a 5 dipendenti è comunque possibile utilizzare 1 contratto a termine. Nella conversione è stata inoltre previsto che **la violazione del limite non comporta la trasformazione a tempo indeterminato del contratto**, ma solo una sanzione amministrativa calcolata sulla retribuzione del lavoratore, dal 20% della retribuzione per ogni mese, con frazioni pari almeno a 15 giorni equivalenti a un mese intero se lo sforamento riguarda un solo lavoratore; 50% in tutti gli altri casi.

Viene previsto l'esonero dal limite massimo del 20% per ricercatori e il personale tecnico assunti con contratto a termine dagli istituti pubblici o privati di ricerca scientifica.

Novità anche per il **diritto di precedenza**, non toccato dal testo originario del DL Job act: il periodo di congedo di maternità è utile per il calcolo del periodo di attività lavorativa necessario per il diritto di precedenza. Viene inoltre riconosciuto il diritto di precedenza, sempre per le lavoratrici al termine del congedo di maternità, anche **nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi** con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. In ogni caso il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del diritto di precedenza mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell'assunzione.

In materia di apprendistato, l'altro contratto interessato dalla riforma, viene previsto che, **nella redazione del contratto, deve essere incluso, in forma sintetica, il piano formativo individuale** (mentre la versione iniziale del DL cancellava dagli obblighi formali di redazione del contratto), definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.

Parziale **marcia indietro sugli obblighi di conferma degli apprendisti** per procedere a nuove assunzioni: rispetto alla disciplina previgente, e fatta salva la possibilità per Ccnl, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi, riguarda esclusivamente i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti e prevede un obbligo di conferma, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. In questo caso, il legislatore non ha fornito criteri per il calcolo della soglia dimensionale: pertanto, ritenendosi applicabili le regole generali, i 50 dipendenti andranno calcolati come organico strutturale, facendo una media nei 6 mesi precedenti, che come fotografia (in attesa dei chiarimenti del Ministero del Lavoro). Riguardo alla **formazione pubblica, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto**, la Regione provvede a comunicare al datore di lavoro le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, dettagliando sedi e calendario delle attività previste.

Le ultime considerazioni di questa breve sintesi vanno all'introduzione di una disciplina specifica per gestire il periodo transitorio: gli articoli 1 e 2 (termine e apprendistato) si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L.; contestualmente sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto prima della conversione in legge. Tali disposizioni devono essere applicate con estrema attenzione, soprattutto in materia di proroghe dei contratti a termine: in virtù della nuova disposizione, i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del **DL 34/2014** (21 marzo 2014) sono soggetti a una sola proroga, fermo restando che gli effetti già prodotti prima della conversione sono fatti salvi.

Il diritto intertemporale vede poi una sua disciplina specifica per il limite massimo del 20%.

Conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il datore di lavoro, nel caso in cui si trovi in eccedenza rispetto ai nuovi limiti di contingentamento, deve rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile nell'azienda disponga un limite percentuale o un termine più favorevole: in caso contrario, il datore di lavoro, successivamente a tale data, non può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato.

Inoltre, viene espressamente previsto, in modo forse pedante stante l'esclusione generale prevista per i contratti sottoscritti prima del 21 marzo 2014, che la sanzione per lo sforamento del limite del 20% non si applica per i rapporti di lavoro instaurati precedentemente alla data di entrata in vigore del D.L. n.34/14.

IMPOSTE SUL REDDITO

C.M. 10/E/2014: l'Agenzia riassume le più importanti indicazioni di inizio anno

di Leonardo Pietrobon

Con la [**C.M. 10/E/2014**](#), l'Agenzia delle Entrate **riprende i concetti già espressi in sede i Telefisco**, del 30.1.2014. In particolare, l'Agenzia, con il citato documento di prassi prende in esame diverse questioni, sia legate alla **Legge di Stabilità 2014** sia riguardanti altre questioni “irrisolte”, partendo dalle problematiche legate all'accertamento.

Con riferimento agli **accertamenti esecutivi**, l'Agenzia fa presente che nel caso in cui l'ufficio abbia sbagliato a chiedere il **pagamento di alcune somme** di denaro in **pendenza di giudizio**, il contribuente ha la possibilità di chiedere un **riesame in autotutela**, ed in ogni caso di **proporre ricorso** avverso l'atto, per l'esistenza di vizi propri, avanti alla Commissione tributaria provinciale competente. Ancora in materia di accertamento, l'Agenzia **delegittima le eccezioni** proposte da alcuni difensori **degli Agenti della riscossione**. La questione riguarda i ricorsi proposti avverso cartelle di pagamento, contraddistinte dalla presenza di **vizi propri imputabili** sia **all'Agenzia delle entrate** e sia **all'Agente della riscossione**, notificati ad entrambi, per i quali:

- il **valore della lite** non eccede l'importo di euro 20.000, con la necessità quindi di attendere l'espletamento della **procedura di mediazione** prima della costituzione in giudizio e il conseguente deposito del ricorso alla segreteria della CTP competente alla decorrenza dei novanta giorni previsti in questi casi;
- i **difensori dell'Agente della riscossione hanno eccepito la tardiva costrizione**.

Sulla questione, l'Agenzia, richiamando le indicazioni di cui alla [**C.M. 9/E/2012**](#) peraltro condivise dalla stessa Equitalia, ritiene del tutto **infondata la questione della tardività**, ritenendo, invece, **valido l'operato del contribuente che porta a termine l'espletamento della mediazione**.

Per quanto concerne il rapporto esistente tra la **normativa “società di comodo” e l'utilizzo in compensazione orizzontale**, ex art. 17 D.Lgs. 241/1997, **del credito Iva** emergente dalla dichiarazione annuale, l'Agenzia conferma quanto già espresso con la precedente C.M. n. 25/E/2007, secondo **l'adeguamento al reddito minimo**, previsto dal comma 3 dell'articolo 30 L. 724/1994, **risulta essere irrilevante**. L'Agenzia ritiene, infatti, che “*a prescindere dal fatto che il soggetto interessato sia non operativo ovvero sia in perdita sistematica, la perdita dell'eccedenza a*

credito avviene qualora, per tre periodi d'imposta consecutivi, il soggetto interessato non effettui operazioni rilevanti ai fini Iva per un ammontare non inferiore ai c.d. ricavi presunti, determinati ai sensi dell'articolo 30 della L. n. 724 del 1994".

In materia di **perdita su crediti**, il documento di prassi fornisce un'applicazione della nuova formulazione dell'articolo 101, comma 5 D.P.R. 917/1986, riguardante la **deduzione della perdita su crediti prescritti**, estensiva. Viene ricordato, infatti, che la modifica della citata disposizione normativa, ad opera del D.L. 83/2012, produce i suoi effetti **a decorrere dal periodo d'imposta 2012** e, in ogni caso, già per il passato la prescrizione del credito costituiva un elemento certo e preciso che permetteva la deduzione della perdita.

In materia di **rivalutazione dei beni**, ex articolo 1, comma 143 L. 14/2013, l'Agenzia conferma **l'impossibilità di operare una rivalutazione esclusivamente civilistica**, giustificando tale "chiusura" ritenendo che la formulazione della citata disposizione normativa sia analoga a quella stabilita dall'articolo 1 comma 470 L. 266/2005, secondo cui la rivalutazione contabile deve necessariamente assumere valenza fiscale con il versamento dell'imposta sostitutiva. Ancora per quanto concerne i beni strumentali, ma con riferimento alla **rilevanza ai fini IRAP** delle eventuali **sopravvenienze realizzate a seguito di un evento calamitoso**, l'Agenzia ritiene **assimilabili** le stesse a quelle realizzate in caso di **alienazione**. Pertanto, anche se **classificate tra i componenti straordinari** di reddito, tali sopravvenienze attive e passive **assumono rilevanza ai fini IRAP**.

Con riferimento alla corretta gestione dei **contratti di leasing** relativi ai **veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti** per oltre la metà del periodo d'imposta, ex art. 164, lettera b-bis) DPR 917/1986, l'Agenzia conferma che **non può trovare applicazione la c.d. "maggiorazione della durata minima fiscale"** prevista dal comma 7 dell'articolo 102 DPR 917/1986, che trova, invece, applicazione per le auto aziendali, di cui alla lettera b) dell'articolo 164 DPR 917/1986.

Pertanto, per i **veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti** per la maggior parte del periodo di imposta, disciplinati dalla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 164 DPR 917/1986 – al pari degli altri beni mobili dell'impresa – la **deduzione dei canoni di leasing** relativi a contratti **stipulati a decorrere dal 1/1/2014**, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 162, della L. 147/2013, deve avvenire in un periodo **minimo pari alla metà del periodo di ammortamento** (2 anni).

In materia **Irpef**, la C.M. 10/E/2014 fornisce i seguenti chiarimenti:

- per quanto concerne **l'effettuazione dei controlli preventivi da parte dell'Agenzia** in caso di richieste di rimborso Irpef, di importi eccedenti la somma di euro 4.000 indicati nel quadro F del modello 730/2014, gli stessi saranno **eseguiti nel caso in cui sussistano richieste di detrazioni per carichi di famiglia e/o il credito d'imposta derivi da precedenti dichiarazioni** comunque generati. Conseguentemente anche in assenza di detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, qualora dalla dichiarazione emerga un'eccedenza d'imposta derivante da precedente dichiarazione, il rimborso superiore a

quattro mila euro deve essere sottoposto a controllo preventivo da parte dell'Agenzia delle entrate;

- in materia di **"bonus mobili"**, viene confermata **l'esclusione dei c.d. "interventi minori"**, quali ad esempio l'installazione di strumenti contro il compimento di atti illeciti, dalla categoria degli interventi propedeutici alla fruizione del citato bonus arredo. L'Agenzia, con riferimento al caso specifico, afferma che nell'ipotesi, tuttavia, in cui le misure di prevenzione, per le loro particolari caratteristiche, siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e d) del DPR n. 380 del 2001 è possibile avvalersi anche dell'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, fermo restando che gli interventi di manutenzione ordinaria rilevano solo se effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale.

In materia immobiliare, l'Agenzia, dopo aver confermato la **deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali** dal reddito d'impresa **nella misura del 30% per l'anno 2013**, afferma che tale deducibilità riguarda esclusivamente gli immobili **utilizzati "esclusivamente" per l'esercizio dell'impresa, arte o professione**. Rimane, quindi, **esclusa** dal regime di deducibilità **l'IMU relativa ad immobili utilizzati promiscuamente**. In merito alla deducibilità dell'IMU, l'Agenzia ricorda che:

a) **per le imprese**, la stessa risulta essere **deducibile solo se effettivamente riferita all'anno 2013** e pagata nello stesso anno. Di conseguenza:

- l'IMU relativa all'anno 2012, pagata nel corso del 2013, risulta essere **indeducibile**;
- l'IMU relativa all'anno 2013, **pagata nel corso del 2014**, risulta essere **indeducibile nell'anno 2013** in quanto manca il pagamento e deducibile nell'anno 2014 all'atto del pagamento mediante una variazione in diminuzione in Unico;

b) **per i soggetti titolari di lavoro autonomo** deve essere applicato il **principio di cassa** di cui all'art. 54 DPR 917/1986, secondo cui sono deducibili le spese sostenute nel periodo d'imposta di riferimento. Con riferimento all'IMU tale regola trova applicazione **a partire dall'anno 2013**, di conseguenza l'IMU relativa all'anno 2012 pagata tardivamente risulta essere indeducibile in caso di tardivo pagamento.

In materia di **redditometro**, l'Agenzia conferma quanto già affermato con la [**C.M. 6/E/2014**](#), con la quale ha **recepito le indicazioni del Garante della Privacy**, affermando che:

- **le spese medie ISTAT sono legittimamente utilizzabili per il calcolo delle spese connesse ad elementi certi;**
- **gli importi corrisposti per le spese per beni e servizi di uso corrente**, il cui contenuto induttivo è determinato con esclusivo riferimento alla media Istat della tipologia di nucleo familiare ed area geografica di appartenenza (voci della tabella A del D.M. 24 dicembre 2012, definite nella C.M. n. 24/E "spese Istat") **concorrono alla ricostruzione sintetica** del reddito e formano oggetto di contraddittorio solo **se individuati puntualmente dall'ufficio**, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria;

- **la quota di risparmio non utilizzata** per spese di investimento o per consumi, **concorre** alla ricostruzione sintetica del reddito.

Infine, per quanto concerne l'indicazione delle **attività detenute all'estero** l'Agenzia precisa che:

- **per le attività detenute all'estero per il tramite di una società italiana**, il contribuente **non deve indicare** tali attività nel quadro RW;
- **per le attività detenute all'estero per il tramite di una società localizzata in un Paese collaborativo**, il contribuente deve limitarsi ad **indicare il valore della partecipazione** nella società estera;
- **l'approccio look through** deve, invece, essere adottato soltanto qualora il contribuente detenga una partecipazione superiore al 25 per cento in una società localizzata in un Paese non collaborativo. In tal caso deve indicare, in luogo della partecipazione, le attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero dalla società.

ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie, occhio alla prova contraria

di Maurizio Tozzi

Il potere “**invasivo**” delle indagini finanziarie è noto e due sentenze recentissime della Corte di Cassazione lo confermano. In primo luogo, la sentenza n. 10043 depositata lo scorso 8 maggio, sesta sezione civile, secondo cui anche nei confronti dei professionisti è sufficiente al fisco provare i collegamenti di conti correnti di terzi soggetti **per ottenere l'inversione** dell'onere probatorio. La linea difensiva, ci ricordano i giudici di Piazza Cavour, **può transitare anche attraverso presunzioni semplici**, che devono essere attentamente vagilate dall'organo giudicante “(...) il quale è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, **correlando ogni indizio** (purché grave, preciso e concordante), **ai movimenti bancari contestati**, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative”.

Tali concetti sono stati ribaditi anche nella sentenza n. 100386 depositata il 13 maggio 2014, che ha accolto le doglianze dell'amministrazione finanziaria in ordine alla mancata valutazione delle presunzioni collegate ai movimenti bancari, con specifico riguardo a quelli ritenuti giustificati in quanto collegati ad eventi familiari, pur se già i verificatori avevano evitato contestazioni in relazione agli importi inferiori ai mille euro. In sostanza, a parere dell'Agenzia delle Entrate non è possibile ammettere la generica affermazione che trattasi di movimenti personali, laddove in sede di verifica, con tale ipotetica destinazione, erano stati scartati dai recuperi effettuati proprio gli importi di entità minore (ossia, come detto, fino a 1.000,00 euro). Anche in tale evenienza, concernente in particolare i conti correnti degli amministratori di una società di persone, i giudici evidenziano che “(...) per l'amministrazione finanziaria non vi è l'onere di previa dimostrazione dell'esistenza di sottrazione di materia imponibile in capo alla società, ai fini della valorizzazione delle movimentazioni bancarie identificate sui conti correnti nominalmente intestati ai soci, atteso che gli indizi di cointeressenza e perciò di riferibilità all'attività d'impresa svolta dalla società possono essere fondati anche sulla circostanza stessa **dell'omessa precisa identificazione della origine e provenienza o della destinazione di somme che risultano transitate sui predetti conti correnti**, alla luce del fatto che, specie nelle società di persone, il rapporto intercorrente tra amministratori e società amministrata è talmente stretto da realizzare una sostanziale identità di interessi, tale da giustificare automaticamente e **salvo prova contraria** l'utilizzazione dei dati raccolti”.

Le due sentenze appena richiamate confermano la delicatezza delle indagini finanziarie, rispetto alle quali è opportuno prendere opportune contromisure, a prescindere da considerazioni di carattere teorico.

Sarà pur vero, infatti, che **non sussiste** un obbligo di tracciabilità completa o di tenuta di una “contabilità bancaria” in capo alle persone fisiche non titolari di partita IVA, nonché in capo ai contribuenti con regimi semplificati o che hanno la contabilità semplificata. L’esperienza delle indagini finanziarie, però, ci porta a conclusioni diametralmente opposte: **è importante la tracciabilità** e la giustificazione della movimentazione effettuata.

Così come è altrettanto vero che il conto corrente “collegato” al soggetto sottoposto a controllo deve essere ricondotto a quest’ultimo da parte dell’amministrazione finanziaria, ma abbiamo altresì imparato che ciò avviene sulla base di **semplici presunzioni**: a quel punto, la “palla” difensiva passa al contribuente, che deve dimostrare l’estraneità delle movimentazioni agli accadimenti professionali o imprenditoriali.

Si pensi al conto corrente dei familiari o, come nel caso appena richiamato, a quello dei soci: la presunzione del fisco ha vita facile; spetta al contribuente adeguatamente difendersi. L’implicazione di tale stato di cose è che nulla può essere lasciato alla “mera” teoria, ma è importante adottare dei comportamenti utili in ottica di difesa preventiva (nella speranza, comunque, che prima o poi qualcuno si degni di modificare la norma, soprattutto in riferimento all’impatto della presunzione sui prelevamenti).

Allo stato dell’arte, i suggerimenti pratici principali adottabili sono i seguenti:

1. Non limitarsi alla sola distinzione tra conto “dedicato” e conto personale. Tutti i movimenti devono essere monitorati. Secondo l’Amministrazione Finanziaria è utilizzabile un parametro di “normalità” dei movimenti bancari (si pensi ai prelievi di contante). E’ bene dunque **evitare** prelievi anormali o non giustificati. Ad esempio, se si ha una baby sitter ed a fine mese, con costanza, si preleva un importo di 800,00 euro, di cui 600 destinate allo stipendio della collaboratrice, non ci ravvedono problemi anche se solitamente avvengono prelievi di circa 250/500 euro alla settimana;
2. **Documentare tutti i movimenti finanziari**, anche tra familiari. Di certo non si deve esasperare la vicenda fino a chiedere assegni o bonifici anche per i regali, ma in caso di prestiti o interventi sostanziosi la tracciabilità è il miglior viatico;
3. Prendere la buona abitudine di **fare le fotocopie degli assegni emessi**, conservare le matrici e i documenti (fatture, ricevute, etc) dei pagamenti effettuati. Alla fine sempre si risale al pagamento, ma senza documenti bisogna affrontare “le forche caudine” degli istituti di credito, che chiedono non pochi euro per il rilascio di specifica documentazione.

Si ripete, tutto ciò non appare molto normale e forse la norma andrebbe cambiata e perfezionata, ma al momento non vi sono soluzioni diverse. Nella speranza che la Corte di Cassazione abbia il buon senso, nelle prime casistiche che saranno esaminate, di confermare che sul fronte dei prelievi è sufficiente l’indicazione del beneficiario (come prevede testualmente la norma). A scanso di equivoci, laddove possibile, una dichiarazione sostitutiva di supporto è sicuramente di aiuto. Per ora la giurisprudenza di merito prevalente ritiene in tal modo compiuta l’onere probatorio, ma stando in Italia e soprattutto in riferimento al bizzarro

fisco nostrano, tutto appare possibile.

IVA

L'Iva si paga anche sull'accisa per i beni di provenienza intracomunitaria

di Marco Peirolo

L'art. 38, comma 4-bis, del D.L. n. 331/1993, nel testo riformulato dalla L. n. 217/2011 (Comunitaria 2010), stabilisce che, agli effetti dell'IVA, *"costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni dell'Unione europea in vigore, escluso il gas fornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a un tale sistema"*.

Gli **scambi intracomunitari** aventi per oggetto i suddetti prodotti sono soggetti a IVA nel **Paese membro di destinazione**, come si evince:

- dall'art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993, per le cessioni intracomunitarie;
- dall'art. 43, comma 1, del D.L. n. 331/1993, per gli acquisti intracomunitari.

Quest'ultima disposizione, in particolare, prevede che, per i beni soggetti ad accisa, *"concorre a formare la base imponibile [dell'acquisto intracomunitario] anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto"*.

In via generale, quindi, l'IVA dovuta sull'acquisto intracomunitario è calcolata tenendo conto anche dell'accisa.

Ipotizzando, per esempio, che l'operatore nazionale abbia effettuato **acquisti intracomunitari di oli lubrificanti**, l'art. 62, comma 1, lett. a), del DLgs. n. 504/1995 (Testo unico in materia di accise) stabilisce l'applicazione dell'**imposta di consumo** se tali prodotti:

- con codice di Nomenclatura combinata da 27101981 a 27101999;
- sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione.

In particolare, per gli **oli lubrificanti di provenienza intracomunitaria**:

- **obbligato al pagamento** dell'imposta è il **soggetto che effettua la prima immissione in consumo**;
- laddove l'immissione in consumo si verifica **all'atto del ricevimento della merce** da

parte del soggetto acquirente, ovvero **nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'IVA, la cessione**, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

In base a quanto esposto, l'Ufficio applicherà la **sanzione** di cui all'art. 6, commi 1 e 4, del DLgs. n. 471/1997 (**dal 100 al 200% dell'IVA** relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di 516,00 euro) se accerta che l'operatore nazionale ha **omesso di integrare le fatture ricevute** dal fornitore comunitario, **aumentando la base imponibile** di un importo pari all'imposta di consumo sui prodotti di provenienza intracomunitaria.

L'atto di contestazione verrà emesso quando neppure l'imposta di consumo è stata pagata, per esempio perché gli oli lubrificanti sono stati **utilizzati nell'ambito di un processo produttivo o lavorativo che non poteva beneficiare dell'esenzione** prevista dall'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1995.

L'agevolazione spetta per gli "oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'articolo 22, comma 1", cioè quelli di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici.

Dalla normativa di riferimento, si desume però che l'esenzione **presuppone che sia stata adempiuta la procedura** di cui all'art. 7 del D.M. n. 557/1996.

Si tratta:

- dell'**obbligo di denuncia all'UTF**, almeno 60 giorni prima della data di inizio dell'impiego agevolato, a seguito della quale l'Ufficio – una volta eseguiti i controlli e le verifiche prescritte – provvede all'**allibramento della denuncia nel registro degli utilizzatori di oli lubrificanti in esenzione d'imposta**', rilasciando la relativa **attestazione** e, se prevista, un'apposita **licenza**;

• nonché dei successivi obblighi di:

- **comunicazione dell'impiego all'UTF**, da effettuare almeno 5 giorni prima dell'utilizzo, indicando il periodo di utilizzazione, non superiore al bimestre, l'orario giornaliero delle lavorazioni e la quantità dei lubrificanti in esenzione d'imposta che intendono impiegare;
- **istituzione e tenuta di un registro di "carico e scarico"**, nel quale sono riportati giornalmente, dalla parte del "carico", le quantità di olio lubrificante introdotte nell'opificio e gli estremi dei documenti di accompagnamento e, nella parte dello "scarico", le quantità impiegate nonché i quantitativi di antiparassitari ottenuti;

– **compilazione mensile di un prospetto** da cui risultino le introduzioni giornaliere degli oli lubrificanti agevolati, i quantitativi complessivamente utilizzati e gli antiparassitari ottenuti, nonché di trasmissione all'UTF dei suddetti prospetti entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

In definitiva, il cessionario italiano è tenuto a pagare l'imposta di consumo se non ha rispettato la procedura di cui sopra.

In questa ipotesi, gli Uffici dell'Agenzia delle Dogane contestano anche la mancata applicazione dell'IVA sull'imposta di consumo, senza tuttavia riconoscere all'operatore la possibilità di dimostrare che i beni soggetti ad accisa sono stati **effettivamente utilizzati** nell'ambito dello specifico processo produttivo o lavorativo contemplato dalla norma agevolativa, **al di fuori pertanto di una qualsiasi finalità evasiva o fraudolenta.**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

W i porci

di Chicco Rossi

Faccia un passo avanti chi non ama il **prosciutto**, che sia nostrano, **San Daniele o Parma**.

A ben vedere faccia un passo avanti chi non ama gli insaccati in generale, intendendo come tali i classici salumi (non pretendo che a tutti possa piacere la **coppa**, il **buristo** e quant'altro).

Seguendo il filone che abbiamo iniziato la [scorsa settimana](#) andando per **asparagi**, questo fine settimana proponiamo una bella trasferta a **Montagnana**, paese con una splendida **cinta muraria medievale** e sede della **festa del prosciutto crudo omonimo**.

All'arrivo nel paese si resta quasi increduli nel vedere come siano conservate bene le mura che si sviluppano per quasi **due chilometri** e che raggiungono **altezze** variabili tra i 6,5 e gli 8 metri, per arrivare ai 19 delle **torri** angolari (sono ben 24). Per non parlare della **Rocca degli Alberi**, oggi adibita a ostello della gioventù, ma a suo tempo avente funzione esclusivamente militare a difesa di quello che a quei tempi era un possedimento dei **Carraresi**.

Il **vallone**, una volta presidio a difesa della città, oggi è il teatro del **palio dei dieci Comuni**.

All'ingresso della cinta muraria si trova anche il **Castello di San Zeno** costituito dall'androne di passaggio, da una grande costruzione con cortile interno e due torri angolari, dal corpo veneziano verso Sud e dall'imponente Mastio fatto erigere nel 1242 da quell'Ezzelino Da Romano che abbiamo già incontrato in un [precedente viaggio](#).

Ma Montagnana non vuol dire solo cinta muraria, infatti, di indubbio fascino è anche la **piazza Maggiore**, occupata nella parte centrale dal **Liston** (ricordo ancora l'appuntamento sul Liston veronese del 20 giugno) di trachite grigia, su cui si affaccia il duomo cittadino.

Ma noi siamo venuti qui per mangiare e allora sotto con una croccante **rosetta ripiena** di un **dolcissimo prosciutto** che si scioglie in bocca.

La dolcezza di questo prosciutto che non sarà così rinomato come il Parma e il San Daniele ma non ha nulla da invidiare nemmeno al sovrastimato **Pata Negra**, deve la sua dolcezza alla **sugnatura**, eseguita ancora rigorosamente a mano, che consiste nel ricoprire la parte magra del prosciutto con un impasto di farina e sugna (grasso di maiale senza cotenna), limitando l'evaporazione delle masse muscolari.

E da bere?

Rendiamo omaggio alle bollicine venete per eccellenza e quindi a quel Prosecco che ormai ha conquistato il mondo intero.

La scelta cade su un **Vigneto San Biagio di Canevel**, ottenuto da **uve glera**. Questo spumante riprende la vecchia tradizione di una volta, quella che si utilizzava nelle nostre campagne prima dell'avvento dei metodi Martinotti e di quello classico, e quindi il vino viene **imbottigliato** nella **primavera** per **rifermentare** e quindi “spumantizzarsi”.

A questo punto per chi vuole, a poca distanza da Montagnana vi è un altro posto affascinante, noto a grandi e meno grandi perché prende il nome da quel **Francesco Petrarca** il cui “*Chiare, fresche et dolci acque, ove le belle membra pose colei che sola a me par donna ...*” tanto ci è costato in fatica e sudore ai tempi della scuola. Nonostante a oggi Chicco Rossi si ricorda ancora l'incipit e qualcosa di più della **canzone CXXVI** del Canzoniere, si domanda a cosa serve costringere i giovani a imparare a memoria il testo. Non sarebbe più utile spiegarne il significato per far appassionare le giovani menti alla letteratura di modo che sarà una conseguenza ricordarsi a memoria i testi?

Dovrò sempre dire grazie al mio professore di storia alle superiori che spiegandola in maniera romanzzata mi ha fatto innamorare di quella che tutti dovrebbero conoscere per non ripetere gli errori del passato, ma questa è un'altra storia ancora.

Il paese è bellissimo e si snoda intorno a piazza Roma su cui si affaccia il **palazzo Contarini** con il suo stile gotico veneziano del Quattrocento che ci fa ricordare la grandezza della Repubblica marinara.

Non si può non andare a visitare quella che diventò la dimora di Francesco negli ultimi anni della sua vita che terminò tra il 18 e il 19 luglio 1374. E come non “ammirare” la mitologica **gatta** del **Petrarca** che sorveglia ancora oggi il palazzo dalla sua nicchia dove è stata collocata?

In tutta sincerità, a parere di Chicco Rossi, il paese non offre un locale che lo faccia andare in **brodo di giuggiole** (UNA BOTTIGLIA A CHI CAPISCE LA SOTTIGLIEZZA) e allora perché non approfittare della bella stagione e fare un buon pranzo al sacco a base di prosciutto di Montagnana e un **Cecilia di Baone** del **Filò delle vigne**. Un Cabernet Riserva dei Colli Euganei che rappresenta un mix equilibrato di uve di Cabernet Franc e Sauvignon in parti eguali con un piccolo saldo di **Carmenere** (provate questo vino che vi darà soddisfazioni e vi scalderà il cuore).

Dal colore rosso tendente al violaceo, all'olfatto si presenta ampio e armonico, con sentori di ciliegia, prugna e frutti di bosco. Al gusto un finale sorprendente come lo sarà il prosciutto di Montagnana per chi oserà assaggiarlo. **Osate e sarete ricompensati!**

